

La Cassazione: è obbligo della banca consentire ai singoli di disporre di quanto depositato

C/c cointestati con poteri ampi

Un titolare alla morte dell'altro può ritirare la giacenza

Pagina a cura
di STEFANO LOCONTE
E LUCIA DUTTO

Il cointestatario ha piena disponibilità delle somme depositate su conto in caso di decesso dell'altro titolare. Nel caso, infatti, in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni in via disgiunta tra loro, il contitolare del rapporto ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio. Pertanto, la banca ha l'obbligo di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate. Questo è quanto chiarito dalla Suprema corte con la recente ordinanza n. 7862/2021 pubblicata il 19 marzo 2021.

Il caso. Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine da un giudizio in materia successoria instaurato davanti al Tribunale di Roma il quale rigettava la domanda con la quale due figlie di una signora deceduta avevano promosso un'azione di reintegra della loro quota di legittima, vantata sulla successione della madre, sia nei confronti del convivente della madre, nominato da quest'ultima erede testamentario, sia nei confronti dell'istituto di credito presso cui la madre defunta (il cosiddetto de cuius) aveva acceso un conto corrente cointestato con il suddetto convivente. Anche la Corte d'appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta dalle due eredi avverso la decisione del Tribunale romano.

Nel merito dei fatti le due eredi lamentavano che la banca avesse permesso all'altro cointestatario del conto, il convivente della madre defunta, di prelevare l'intero importo depositato sul conto corrente cointestato, e risultante nella denuncia di successione, così determinando un grave pregiudizio del loro diritto a vedersi riconoscere la quota successoria dovuta. Le due eredi citavano quindi in giudizio anche la banca per inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di deposito bancario poiché, a loro dire, essa aveva illegittimamente permesso al convivente della madre deceduta di prelevare l'intera giacenza senza opporsi in alcun modo.

Nel rendere la propria decisione, la Corte precisa espressamente tali fatti ovvero che presso la banca era stato acceso un conto cointestato tra la de cuius e il convivente, e che quest'ultimo, dopo la morte della signora, aveva prelevato l'intera giacenza senza che la banca si opponesse a tale comportamento e pur consapevole dell'intervenuto decesso della

Diritti e doveri	
Il principio di diritto	Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare
Gli obblighi della banca	Costituisce uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto

stessa. Sulla base di tali avvenimenti interviene quindi la pronuncia in commento.

La decisione. Esaminati i fatti, l'insegnamento reso dalla Suprema corte è chiaro: il cointestatario, dopo il decesso dell'altro titolare di conto, può legittimamente procedere con il prelievo dell'intera giacenza presente. La Cassazione ha, infatti, stabilito che nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

La Cassazione ha anche ulteriormente evidenziato come costituisce uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

Il precedente. Per ritrovare un precedente motivato espresso dalla Cassazione in senso analogo occorre andare indietro al 29 ottobre 2002 quando la stessa, con la sentenza n. 15231, giungeva a conclusioni analoghe precisando che è indivisibile, trovando puntuale riscontro negli artt. 1292 e 1294 cc, la affermazione che nelle obbligazioni la solidarietà dal lato attivo non si presume, necessitando di un titolo negoziale o della espressa previsione lega-

le. La Corte aveva precisato che in ipotesi come quella in esame il titolo è appalesato dalla cointestazione dei depositi bancari, congiunta alla facoltà dei contitolari di operare disgiuntamente, in tutti i movimenti attivi e passivi, sino alla estinzione del

rapporto. La cointestazione, dunque, esprime il patto tra i correntisti e l'istituto di credito, patto che si sviluppa attraverso comportamenti in linea con esso ovvero con prelievi e depositi sempre compiuti con firma disgiunta e liberamente, sen-

za, cioè, corrispondenza con le quote di pertinenza di ciascuno. Un titolo così concepito e in tal modo osservato è quindi idoneo a realizzare una obbligazione solidale attiva, abilitando più creditori a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio verso tutti i creditori, una volta che fosse stato conseguito da uno solo di essi (art. 1292 cc). Ciò posto, come chiarito dalla Corte, nessun effetto sulla natura della obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale, sia, quanto al passivo, in termini di totale liberazione, è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatori, nei riguardi dei suoi aventi causa e ancor meno nei confronti dell'istituto di credito, che, essendo stato obbligato per l'intero, verso chiunque dei contitolari, prima di quell'evento, nessuna ragione ha in seguito maturato per supporre che la sua obbligazione si sia modificata.

— © Riproduzione riservata —

LA VITA DI TANTI GIOVANI RIPARTE DA SAN PATRIGNANO

GRAZIE ANCHE AL TUO 5X1000

Non c'è emozione più grande di vedere una giovane vita che ritrova il sorriso e la voglia di ricominciare dopo il buio della dipendenza e della droga. San Patrignano da più di quarant'anni recupera e dà un futuro a migliaia di giovani gratuitamente, attraverso l'accoglienza, l'amicizia e la formazione professionale. Anche tu puoi aiutare un giovane a ripartire sostenendo San Patrignano con un semplice gesto. Scrivi questo codice fiscale nella tua dichiarazione dei redditi.

CODICE FISCALE 91030420409 | SanPatrignano